

PAS 26/09

RELAZIONE AL PARLAMENTO

**(articolo 81, comma 18, del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito,
con modificazioni, in legge n. 133 del 6 agosto 2008)**

***ATTIVITA' DI VIGILANZA SVOLTA NEL CORSO DEL 2009
DALL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
SUL DIVIETO DI TRASLAZIONE DELLA COSIDDETTA "ROBIN HOOD TAX"***

28 dicembre 2009

PREMESSA

La presente Relazione viene presentata al Parlamento dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ai sensi dell’articolo 81, comma 18 del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*”.

Definiti, con deliberazione dell’11 dicembre 2008, VIS 109/08, “*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta*”, nel corso del 2009 l’Autorità ha dato corpo alla struttura organizzativa e alle procedure necessarie all’attività di vigilanza. La rapida realizzazione della struttura e l’avvio delle procedure hanno costituito gli obiettivi propedeutici ad una efficace ed efficiente azione di vigilanza.

In tale cornice si compongono a sistema le attività condotte dall’Autorità nel corso del 2009. In particolare la vigilanza ha comportato:

- 1) attività regolatoria
- 2) attività organizzativa
- 3) attività di monitoraggio
- 4) verifiche di primo livello
- 5) verifiche di secondo livello
- 6) contenzioso

ATTIVITÀ REGOLATORIA

In via preliminare si ricorda che il decreto-legge n. 112/08, all’articolo 81 ha fissato:

- la misura dell’addizionale IRES, pari a 5,5 punti percentuali (comma 16);
- i soggetti gravati dall’addizionale (di seguito: operatori), che devono presentare, congiuntamente, le seguenti condizioni (comma 16):
 - 1) avere conseguito nel periodo di imposta precedente l’entrata in vigore della legge un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro;
 - 2) operare in almeno uno dei settori di seguito indicati:
 - a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
 - b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;
 - c) produzione o commercializzazione di energia elettrica;
- l’esclusione dall’onere della maggiorazione dei soggetti che producono energia elettrica mediante l’impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaico o eolica (comma 16, ultimo periodo);

- la decorrenza dell'aumento che, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica dallo stesso periodo d'imposta (2008) in corso alla data di entrata in vigore della legge (comma 17);
- il divieto di traslazione dell'addizionale sui prezzi al consumo (comma 18, primo periodo);
- l'attribuzione all'Autorità del compito di vigilare sul rispetto del divieto e di presentare al Parlamento una relazione in merito agli effetti della maggiorazione d'imposta (comma 18, secondo periodo).

Con deliberazione VIS 109/08, l'Autorità ha fissato i criteri per la verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta; tra tutti spicca il principio di *gradualità* (si procede per livelli di approfondimento) e di *semplicità* degli adempimenti richiesti: l'operatore trasmette dati desumibili dalla documentazione contabile o di bilancio obbligatoria per legge. I contenuti della vigilanza di primo livello sono noti a tutti gli operatori interessati: coincidono, sostanzialmente, con l'osservazione del comportamento dell'operatore attraverso la traccia contabile lasciata dalle sue iniziative e dalle sue decisioni: sulla base delle informazioni analitiche comunicate, relative ai Ricavi dalle vendite e agli Acquisti (relativi a beni e prodotti) l'Autorità rileva e considera, con cadenza semestrale, l'andamento della marginalità; l'Autorità ricostruisce le cause delle eventuali variazioni riconducendole alle dinamiche dei prezzi o dei volumi; a fronte di variazioni positive della marginalità, se correlate a dinamiche dei prezzi, l'Autorità chiede motivazioni all'operatore. In alternativa a tale approccio metodologico, e sempre ai fini di semplificare, le sole società petrolifere facenti parti del campione "Prezzo Italia", possono trasmettere i prezzi che normalmente inviano al Ministero dello Sviluppo Economico; per costoro l'indicatore di primo livello è costituito dalla variazione positiva trimestrale, dello "stacco" del singolo operatore rispetto alla media UE, confrontato con i trimestri precedenti all'entrata in vigore del decreto-legge n. 112/08.

Infine, si ricorda che ai sensi di quanto disposto con deliberazione del 15 dicembre 2008, VIS 111/08, l'Autorità ha effettuato, in collaborazione della Guardia di Finanza, verifiche ispettive nei confronti di n. 10 operatori – 3 del settore energia elettrica e gas e 7 del settore petrolifero, selezionate in ordine al fatturato – totalmente inadempienti rispetto agli obblighi fissati dalla deliberazione del 4 luglio 2008, ARG/com 91/08.

Nel corso del 2009 la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante "*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*", in merito alla materia in argomento ha stabilito che:

- a) "*All'articolo 81, comma 18, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287»*" (art. 27, comma 15);
- b) "*All'articolo 81, comma 16, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le parole: «5,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «6,5 punti percentuali»*" (art. 56, comma 3).

In data 6 luglio 2009 l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione DCO 18/09, al fine di acquisire le osservazioni dei soggetti interessati in merito ai criteri e alle modalità di svolgimento delle analisi di secondo livello. Nell'ambito della consultazione sono pervenuti anche suggerimenti circa le possibili semplificazioni degli adempimenti previsti dalla legge n. 99/09.

A seguito della consultazione, tenuto conto delle osservazioni pervenute da 22 soggetti, tra associazioni di categoria e singoli operatori, l'Autorità ha emanato la deliberazione 25 novembre 2009, VIS 133/09, con la quale ha introdotto meccanismi di semplificazione degli adempimenti richiesti agli operatori e adottato le linee guida per la vigilanza di secondo livello.

In particolare, la deliberazione ha stabilito che il secondo livello:

- riguarderà gli operatori che si sono sottratti in tutto o in parte agli adempimenti richiesti dalla deliberazione VIS 109/08 e gli operatori che non hanno fornito adeguate motivazioni a fronte di variazioni positive riscontrate negli indicatori di primo livello;
- sarà effettuato nell'ambito di un procedimento individuale finalizzato ad accertare l'eventuale violazione del divieto di traslazione dell'addizionale IRES;
- verrà svolto procedendo secondo criteri di priorità basati sulla rilevanza economica, in termini assoluti e relativi, della presunta traslazione dell'addizionale IRES.

Altre previsioni riguardano:

- la possibilità di richiedere per le necessarie attività ispettive la collaborazione della Guardia di Finanza;
- il valore della soglia di fatturato, pari a 461 milioni di euro, sotto la quale gli operatori possono fruire dei meccanismi di semplificazione degli adempimenti per l'anno 2009; tale valore sarà aggiornato annualmente dall'Autorità secondo i criteri stabiliti dalla stessa deliberazione;
- la possibilità per gli operatori rientranti nel limite di fatturato annuo (461 milioni di euro nel 2009) di trasmettere, a partire dal 2010, i dati semestrali con un unico invio annuale e senza la ripartizione relativa alle transazioni con società infra o extra gruppo, nazionali ed estere.
- la modifica dei termini di trasmissione dei dati semestrali per tutti gli altri operatori, prevedendo, sempre a partire dal 2010, un ampliamento a 90 giorni dei tempi d'invio dei dati relativi al 1° semestre e l'invio entro 30 giorni dal termine civilistico di approvazione del bilancio di esercizio per quelli relativi al secondo semestre;
- l'assoggettamento al criterio di verifica basato sui dati contabili per gli operatori che, già sottoposti alla verifica basata sul confronto con la media UE abbiano presentato variazioni positive dell'indicatore di primo livello.

ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA

Sul piano organizzativo, nel 2009 è stato realizzato un sistema informativo per la raccolta dei dati e la loro elaborazione ai fini della vigilanza. Sono state inoltre formalizzate le procedure esecutive interne, predisposti i *report* e i *form* per la comunicazione all'esterno, gestiti casi particolari (operatori con bilancio a cavallo d'anno, operatori con attività caratteristiche peculiari, etc.).

Il Sistema informativo telematico è costituito da due sezioni.

La sezione *front office* gestisce i rapporti con gli operatori: consente loro di caricare i dati richiesti e di svolgere adempimenti connessi (invio del bilancio di esercizio, comunicazione dell'importo dell'addizionale IRES, rilascio delle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà) in modo agevole ed immediato.

La sezione *back office* consente raffronti ed elaborazione finalizzate alla ricerca dei comportamenti anomali che richiedano approfondimenti.

I dati inviati dagli operatori sono elaborabili se privi di incoerenze e di difetti formali o sostanziali: il vaglio dei dati avviene seguendo una procedura di validazione dei dati.

Malgrado l'attività di comunicazione preventiva e concomitante, l'ampio grado di libertà concesso agli operatori in occasione del primo caricamento dei dati (scelta della denominazione delle famiglie di prodotti, di indicazione dell'unità di misura) nonché la presenza di lacune, anomalie o incongruità nei dati trasmessi, hanno comportato rilievi nel 60% dei caricamenti effettuati dagli operatori (oltre 260 operatori). Detto indice è destinato a ridursi con l'aumento della confidenza degli operatori nei confronti del *front office* ed in relazione ai maggiori controlli automatici che dal gennaio 2009 verificano qualità e coerenza dei dati immessi.

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

La vigilanza affidata all'Autorità riguarda il comportamento dell'operatore in relazione all'eventuale trasgressione del divieto di trasferire sui prezzi al consumo l'onere derivante dalla maggiorazione IRES.

A tal fine il comportamento dell'operatore viene esaminato anche in relazione alle dinamiche del sistema di riferimento.

Il monitoraggio degli operatori avviene attraverso informazioni di natura contabile, desunte e – ove occorra – riconciliate con i bilanci societari, molti dei quali certificati da società di certificazione esterna o sottoposti a controllo contabile da parte di collegio sindacale; le comunicazioni dei dati sono inoltre accompagnati da dichiarazione di veridicità da parte del legale rappresentante dell'impresa.

Considerata la rilevanza economica degli operatori vigilati rispetto all'intero settore energetico italiano, procedendo mediante aggregazioni ed elaborazioni opportune, dette informazioni consentono una rappresentazione delle situazioni e delle dinamiche di sistema rispetto alle quali considerare, ai fini della vigilanza, la posizione del singolo operatore.

Un primo gruppo d'informazioni (*Principali informazioni originarie monitorate*) attiene alla natura dei dati originali comunicati da ciascun operatore per ogni prodotto (o famiglia di prodotti) acquistato e venduto rientranti fra quelli elencati all'articolo 81, comma 16, della legge n. 133/08; da tali informazioni si desumono i prezzi medi ponderati di acquisto e di vendita dei prodotti d'interesse, con un grado di analiticità (fornitori e

clienti intra/extra gruppo, nazionali/esteri) varia in base alla dimensione dell'operatore. L'Autorità, inoltre, desume dai bilanci trasmessi dall'operatore altre informazioni, eventualmente suscettibili di approfondimento.

Principali informazioni originarie monitorate

Comunicate dall'operatore:	Desunte dai bilanci:
Ricavi complessivi di vendita	Tutte le altre componenti economiche
Volumi complessivi di vendita	
Acquisti complessivi	
Volumi complessivi di acquisti	
Rimanenze di inizio e fine periodo di materie prime (importi e quantità)	
Rimanenze di inizio e fine periodo di semilavorati e prodotti finiti (importi e quantità)	
Maggiorazione IRES	
Riconciliazione dei dati trasmessi con i dati di conto economico di periodo	
e, solo se con fatturato annuale superiore a 461 milioni di euro: ricavi, acquisti e relativi volumi, ripartiti per transazioni intragruppo, extragruppo, nazionali ed estere.	

Un secondo gruppo di informazioni consente di acquisire ulteriori indicazioni mediante calcoli più semplici (sostanzialmente i prezzi medi ponderati) nonché di individuare i margini e le variazioni degli stessi sulla base delle informazioni originarie comunicate. Elaborando tali informazioni l'Autorità può desumere indizi di anomalie che richiedono approfondimenti (ad esempio miglioramenti della marginalità attribuibile a particolari correlazioni tra la dinamica dei prezzi di acquisto e dei prezzi di vendita).

Infine un terzo gruppo di informazioni consente, in fase di monitoraggio, di effettuare confronti spazio-temporali tesi a leggere la dinamica dell'operatore nei più adeguati contesti di riferimento, quali: famiglia di prodotti o classe di prodotti, segmento di appartenenza nella filiera, area territoriale, etc.

VERIFICHE DI PRIMO LIVELLO

Nell'ambito delle verifiche di primo livello è stata necessaria una continua attività di comunicazione con gli operatori.

Si è trattato di una comunicazione:

- preventiva, ovvero finalizzata a fornire quelle indicazioni tecnico-operative di dettaglio atte ad evitare errori da parte degli operatori; in tal senso hanno operato le *Istruzioni agli operatori* fornite per l'uso del *front office*;

- concomitante, ovvero finalizzata ad assistere l'operatore nella fase di caricamento delle informazioni e dei dati richiesti ai fini della vigilanza, per risolvere dubbi e incertezze rispetto a specifiche situazioni;
- successiva, ovvero finalizzata ad avvisare gli operatori di incoerenze, difetti formali e sostanziali rintracciati nel corso della validazione dei dati, sui quali intervenire per non ostacolare la vigilanza.

La comunicazione è avvenuta mediante:

- la pubblicazione di istruzioni sul sito dell'Autorità,
- l'audizione di operatori e loro Associazioni presso gli uffici dell'Autorità,
- l'evasione di richieste in entrata pervenute via mail, via telefono, via fax,
- l'invio di *report* relativi al caricamento dei dati,
- l'attività di comunicazione istituzionale.

L'Autorità nell'ambito dell'attività di vigilanza di primo livello:

- nei confronti degli operatori che non hanno adempiuto agli obblighi di trasmissione dei dati previsti dalla deliberazione VIS 109/08 ha disposto:
 - l'esecuzione di ispezioni effettuate in collaborazione con la Guardia di Finanza;
 - la segnalazione alla Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti;
 e successivamente all'emanazione della deliberazione VIS 133/09:
 - l'avvio di procedimenti individuali di secondo livello;
- nei confronti degli operatori adempienti ha esaminato la documentazione trasmessa dagli operatori relativamente al biennio 2007-2008 e ha provveduto:
 - a validare i dati – anche con l'ausilio delle indicazioni provenienti dai bilanci di esercizio e dei documenti di riconciliazione tra le due fonti informative – con evidenza dei difetti formali o sostanziali ed attivazione delle procedure per il superamento degli stessi;
 - ad inviare *report* per segnalare agli operatori i difetti formali e/o sostanziali affinché provvedessero a sanarli;
 - a gestire l'intervento riparatore da parte degli operatori fino al superamento dei difetti;

- ad elaborare i dati e richiedere le motivazioni delle variazioni positive del margine riscontrate;
- ad esaminare le motivazioni ricevute;
- ad avviare, ove opportuno, i procedimenti individuali di secondo livello per verificare l'osservanza del divieto di traslazione da parte dell'operatore

La vigilanza di primo livello si è svolta confrontando i profili relativi al secondo semestre 2008 con quelli del corrispondente semestre 2007.

Poiché i dati del secondo semestre 2008, in base alla regolazione precedente all'introduzione delle semplificazioni di cui alla deliberazione n. 133/09, sono stati caricati entro il mese di febbraio 2009 e riconciliati con quelli di bilancio entro il mese di giugno 2009, gli stessi sono risultati effettivamente utilizzabili solo con il mese di luglio 2009.

Gli operatori da vigilare sono 503 (di cui 221 appartenenti al settore dell'energia elettrica e gas e 282 al settore petrolifero). Di questi, 33 sono stati segnalati, come già detto, alla Guardia di Finanza per accertamenti attualmente in corso.

Nei confronti dei 470 operatori rimanenti, per 162 di questi si è potuto procedere all'analisi di primo livello secondo quanto disposto dalla deliberazione VIS 109/08, per 287 sono in corso le procedure di validazione dei dati al fine di consentirne l'elaborazione e per altri 21 è stato sollecitato l'invio dei dati stessi.

Alla data del 4 dicembre 2009 sono state completate le operazioni di verifica basate sui dati contabili di 126 operatori per i quali:

- nel 43% dei casi si è verificata una variazione positiva del margine di contribuzione semestrale, cioè è stata riscontrata una crescita dei ricavi, superiore a quella dei costi, riconducibile all'effetto prezzo;
- nel 57% dei casi si è verificata invece una variazione negativa del margine.

A tutti gli operatori con variazione positiva è stata inoltrata la richiesta di motivare adeguatamente la circostanza riscontrata, conformemente a quanto previsto dalla deliberazione VIS 109/08.

Le analisi di primo livello basate sugli stacchi del "Prezzo Italia" hanno evidenziato variazioni positive degli stessi (per almeno un prodotto e per almeno un trimestre) nei confronti di tutti e 4 gli operatori che avevano scelto questo metodo di verifica. A questi operatori, ai sensi della VIS 133/09, è fatto obbligo di trasmettere i dati contabili richiesti dalla deliberazione VIS 109/08 relativi agli anni 2007 e 2008.

Quanto all'attività ispettiva nei confronti degli operatori che non avevano risposto alla richiesta di dati e di informazioni della deliberazione ARG/com 91/08, nei primi mesi del 2009 sono state effettuate dieci ispezioni, come stabilito dalla deliberazione VIS 111/08: in sei casi si è ottenuta la regolarizzazione della posizione delle imprese; in due la conferma da parte degli operatori della loro non assoggettabilità all'addizionale IRES e negli ultimi due la dichiarazione di cessazione dell'attività all'inizio del 2008.

VERIFICHE DI SECONDO LIVELLO

Con le deliberazioni adottate in data 21 dicembre 2009 sono stati avviati i procedimenti individuali nei confronti di 23 soggetti, di cui 7 rientranti nella categoria degli operatori che si sono sottratti agli adempimenti disposti dalla deliberazione VIS 109/08 e 16 nella categoria degli operatori che non hanno fornito adeguate motivazioni.

I procedimenti individuali previsti dalla deliberazione VIS 133/09 consentiranno di svolgere gli accertamenti relativi all'eventuale violazione del divieto di traslazione nel pieno rispetto del contraddittorio, così come previsto dal d.P.R. del 9 maggio 2001, n. 244. Nel corso dell'istruttoria, potranno essere richiesti documenti e informazioni, disposte audizioni, perizie e consulenze in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini della vigilanza, nonché accessi e ispezioni.

Per gli operatori che si sono sottratti in tutto o in parte agli adempimenti previsti dalla deliberazione VIS 109/08 i procedimenti saranno diretti prioritariamente all'acquisizione dei dati e delle informazioni necessarie per il completamento delle analisi contabili e quindi all'accertamento dell'eventuale traslazione.

Nei confronti degli operatori che non hanno adeguatamente motivato le variazioni positive riscontrate con il primo livello di analisi, il procedimento sarà finalizzato all'accertamento dell'eventuale violazione del divieto di traslazione d'imposta.

In entrambi i casi l'Autorità si è riservata di adottare, ove ne ricorrano i presupposti, eventuali provvedimenti prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95.

CONTENZIOSO

Di particolare rilievo, per l'impegno e l'esito, è stato il contenzioso relativo ai provvedimenti adottati dall'Autorità in materia di vigilanza sulla Robin Hood Tax (delibere ARG/com 91/08, VIS 109/08 e VIS 111/08). Tali provvedimenti sono stati oggetto di oltre 60 ricorsi da parte degli operatori dei tre settori energetici, con prevalenza di appartenenti al settore petrolifero

Il Tar Lombardia, con sentenze pubblicate in data 17 giugno 2009 (nn. da 4041 a 4053/2009), 28 luglio 2009 (nn. da 4473 a 4483/09), 25 settembre 2009 (nn. da 4732 a 4742/09), 6 novembre 2009 (nn. da 4968 a 4979/09) e 24 novembre 2009 (nn. 5118 a 5132/09), ha dichiarato improcedibili i ricorsi avverso la delibera n. 91/08; ha parzialmente accolto i ricorsi avverso la delibera 109/08 (limitatamente alle parte in cui contestano la legittimità dell'art. 2) e la delibera n. 111/08 (limitatamente alla parte in cui estende le indagini ispettive all'acquisizione dei dati afferenti il margine operativo lordo); ha rigettato ogni altra domanda, comprese quelle di rimessione alla Corte costituzionale e alla Corte di giustizia CE.

In particolare, i giudici amministrativi hanno sottolineato che "il metodo utilizzato dall'Autorità appare del tutto congruente con i compiti che le sono stati assegnati dal Legislatore", sia per quanto riguarda la scelta di articolare la vigilanza in più fasi di approfondimento successive, sia per quanto riguarda la scelta del parametro adottato come

indicatore di primo livello (variazione del margine di contribuzione unitario o, in alternativa, dello stacco dei prezzi dell'operatore rispetto alla media europea). Il Tar ha inoltre precisato che da un eventuale inadempimento alle richieste istruttorie (dati, documenti, motivazioni relative alle variazioni dei margini, etc.) dell'Autorità "possono scaturire conseguenze sanzionatorie o accertamenti ispettivi".

Nel complesso le sentenze in materia sono state sostanzialmente favorevoli all'Autorità, benché alcuni passaggi delle motivazioni, concernenti l'inquadramento e la portata della nuova funzione di vigilanza demandata all'Autorità e dei poteri che la stessa può esercitare, suscitino forti perplessità. Affermando che la nuova funzione di vigilanza si risolve in "un sistema di controllo "referente" che ha come misura finale la presentazione di una relazione annuale al Parlamento in ordine agli effetti economici della maggiorazione I.R.E.S. sui prezzi al consumo e sui profitti delle imprese che ne sono soggette", e che pertanto l'Autorità non può adottare "misure dirette a prevenire o reprimere fenomeni traslativi dell'imposta", il Tar finisce per mettere a repentaglio l'efficacia della vigilanza dell'Autorità vanificando, di riflesso, l'effettività del divieto di traslazione posto dal Legislatore.

Poiché le sentenze sono state appellate al Consiglio di Stato, solo all'esito dei relativi giudizi, tuttora pendenti, la materia troverà una definitiva sistemazione.

CONCLUSIONI

L'Autorità, con la Relazione presentata nel dicembre 2008 e successivamente, nel giugno 2009, con la Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta, ha già in parte informato il Parlamento dell'attività svolta in materia di vigilanza sul divieto di traslazione dell'addizionale IRES.

Nel corso del 2009 sono stati colti gli obiettivi di strutturazione della vigilanza in armonia con i contenuti della delibera VIS 109/08, che ha fissato "*Criteri e modalità di verifica del rispetto del divieto di traslazione della maggiorazione di imposta*".

E' stata realizzata ampia parte della organizzazione prevista per rendere operativa la vigilanza: sul piano organizzativo è stato realizzato il sistema informativo idoneo alla raccolta ed alla elaborazione dei dati utili ai fini della vigilanza. Le correlate procedure interne sono state immediatamente rese operative. Il monitoraggio attivato nel corso del 2009, che non ha precedenti nel suo genere, per la natura contabile delle informazioni controllate consente di ottenere una rappresentazione delle situazioni e delle dinamiche del comparto energia rispetto alle quali analizzare, ai fini della vigilanza sul divieto di traslazione, la posizione del singolo operatore.

E' stata svolta la vigilanza di primo livello: dal momento in cui sono stati effettivamente utilizzabili, ovvero dal mese di luglio, e tenuto conto della progressione dell'organizzazione, è stata espletata l'attività di vigilanza sul comportamento degli operatori confrontando i profili relativi al secondo semestre 2008 con quelli del corrispondente semestre 2007.

Nel 43% dei casi esaminati si è verificata una variazione della marginalità tale da richiedere una prosecuzione degli accertamenti. A tali è stato richiesto di motivare la variazione positiva del margine economico desunto dalle informazioni trasmesse.

La deliberazione VIS 133/09 ha determinato i criteri per la semplificazione dell'attività di primo livello nei confronti delle imprese con fatturato inferiore ai 461 milioni di euro, comportando adeguamenti dell'organizzazione che verranno espletati nel corso del 2010; ha anche prescritto i casi nei quali la vigilanza richiede il passaggio al secondo livello.

Nello stesso mese di dicembre 2009, esaminate le motivazioni addotte, è stato deliberato nei confronti di 16 operatori l'avvio del secondo livello di analisi per effettuare approfondimenti finalizzati ad accertare, in ultima analisi, l'entità e la rilevanza - in termini di traslazione - delle variazioni osservate; nei confronti di 7 operatori l'avvio del secondo livello è stato provocato dalla resistenza degli stessi a fornire informazioni per la vigilanza.

La vigilanza del 2009 ha comportato azioni di comunicazione preventiva, concomitante e successiva nei confronti e nell'interesse degli operatori vigilati, e una rilevante attività di contenzioso.

Nel corso del 2010 si completeranno i programmi di organizzazione della vigilanza e si adegueranno le procedure alle semplificazioni introdotte dall'Autorità in attuazione della legge n. 99/09.

I traguardi dell'azione di vigilanza, soprattutto in termini di celerità dell'espletamento delle pratiche, sono attualmente condizionati dal numero ridotto delle risorse umane.

Come già rappresentato l'attività di vigilanza dell'Autorità si rivolge ad un complesso di circa 500 operatori: sulla base delle informazioni, attualmente fornite da 296 operatori, l'importo parziale dell'addizionale IRES relativo al 2008, ammonta a complessivi 729.936.510 euro.

Naturalmente i valori che riguardano le loro attività economiche, da monitorare, sono ben maggiori: la vigilanza che li riguarda oltre a presentare peculiarità derivanti dalla diversità di dimensione, organizzazione, prodotti trattati (energia elettrica, gas, prodotti petroliferi), attività svolta (produzione, distribuzione, stoccaggio, intermediazione), richiedono un rilevante impegno sia in termini quantitativi che qualitativi.

L'Autorità è finora ricorsa a risorse interne, sottraendole – almeno in parte – da altri compiti istituzionali, e a risorse esterne messe a disposizione con apprezzata tempestività dal Comando Unità Speciali della Guardia di Finanza, sia per la fase di impostazione della vigilanza sia per la fase di attuazione e controllo. Si ricorda infatti che nella seconda metà del 2008 l'Autorità ha costituito un Gruppo di lavoro e un Nucleo operativo avvalendosi della collaborazione specialistica della Guardia di Finanza, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Cassa Conguaglio per il settore elettrico e del contributo scientifico dell'Università degli Studi di Roma – “La Sapienza”.

Le risorse interne impiegate risultano tuttavia insufficienti rispetto alle tempistiche e all'attività di analisi richiesta dalla vigilanza, tenendo conto della continuità del monitoraggio anche negli anni a venire. Resta pertanto ancora attuale la richiesta di adeguamento dell'organico, più volte rappresentata dall'Autorità al Governo. Peraltro il soddisfacimento di tale esigenza – come noto - non comporterebbe alcun onere fiscale aggiuntivo, né oneri a carico dello Stato, né alcun aumento del contributo corrisposto annualmente all'Autorità dagli operatori regolati in quanto al relativo onere si potrebbe far fronte con le risorse finanziarie già disponibili.

28 dicembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis